

SO.CREM

Società Varesina per la Cremazione

Associazione di promozione sociale senza fini di lucro – (L. 383/2000) – Fondata nel 1880
PALAZZO COMUNALE - Via Sacco 5 – 21100 VARESE – Tel. e Fax 0332/234216
C.F. 95004600128 www.socremvarese.it info@socremvarese.it

STATUTO DELLA SOCIETÀ VARESINA PER LA CREMAZIONE – SO.CREM deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 5 dicembre 1998

Art. 1

L'Associazione denominata "Società Varesina per la Cremazione - So.Crem", costituita il 12 settembre 1880, giuridicamente riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia in data 13 luglio 1992 n. 7746, ha sede in Varese, Via Sacco n. 5, presso il Palazzo Comunale.

Art. 2

Nello svolgimento della propria attività, che ha carattere di volontariato ed esclusivi intenti solidaristici, l'Associazione non persegue alcun fine di lucro. Essa rispetta tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa dei propri soci, mantenendosi peraltro ad esse estranea.

Essa ha lo scopo di:

- diffondere il rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e progresso, promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
- tutelare, alla morte dei soci, la piena esecuzione delle volontà da essi manifestata in vita circa l'incenerimento delle loro salme e la destinazione finale delle ceneri nel rispetto delle leggi vigenti;
- sollevare i congiunti dall'onere delle pratiche che la legge impone per la cremazione, accelerandone al massimo i tempi;
- effettuare il servizio di cremazione, per conto di pubbliche amministrazioni e di privati, secondo principi di civiltà, di igiene e di rispetto della dignità e dei sentimenti morali, religiosi e filosofici di ciascuno;
- erigere e conservare, per la custodia delle urne cinerarie, templi e cellari che rispondano alle necessità dei soci;
- partecipare eventualmente ad Enti o Società, all'uopo costituite, per il perseguimento dei propri scopi sociali;
- studiare i mezzi ed i modi più razionali ed idonei per l'incenerimento delle salme, documentandosi sulle tecniche più avanzate da applicare con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari ed al rispetto dell'ambiente;
- promuovere presso gli organi centrali e periferici dello Stato, le amministrazioni locali ed altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali, le riforme e le iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione delle salme e di un'adeguata destinazione o dispersione finale delle ceneri, ed a rimuovere gli ostacoli che le intralciano, curando la sistematica diffusione di una corretta informazione sull'argomento tramite conferenze, dibattiti, pubblicazioni, interventi sui mezzi di grande comunicazione ecc.;
- mantenere e sviluppare relazioni con la Federazione Nazionale ed Internazionale delle Società di Cremazione e con gli Enti similari nell'intento di conseguire gli scopi prefissi dal presente statuto e di concordare con altre Società di cremazione le forme più adatte di collaborazione ed un trattamento di reciprocità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

- a) il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal forno crematorio, dagli impianti, loro accessori e cellari situati in Varese, cimitero Monumentale di Giubiano;
 - da beni mobili ed immobili che pervengono dall'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- b) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti gli associati; tali versamenti alimentano il fondo di dotazione dell'Associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- c) Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
- d) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- e) I versamenti al fondo di dotazione a cui l'Associazione attinge per l'adempimento dei suoi compiti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- f) Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- g) L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani, o stranieri stabilmente residenti in Italia, che presenteranno domanda scritta al Consiglio Direttivo e provvederanno al pagamento delle quote stabilite. Il Consiglio deciderà insindacabilmente sull'accoglimento delle domande. Per i richiedenti di età inferiore ai diciotto anni è necessario l'assenso scritto di chi esercita su di essi la patria potestà, ovvero la volontà in sua vece se incapace di intendere e di volere.

I soci possono essere ordinari, vitalizi o benemeriti.

Sono soci ordinari coloro che provvedono al versamento della quota annuale.

Sono soci vitalizi coloro che provvedono in un'unica soluzione al pagamento della quota stabilita.

La qualifica di socio benemerito è attribuita con deliberazione unanime dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

I soci benemeriti, quelli con almeno trent'anni di iscrizione ed i soci vitalizi sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 5

Si decade dalla qualifica di socio:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per indegnità morale.

Le dimissioni avranno effetto dal giorno della presentazione della relativa dichiarazione scritta indirizzata agli organi dell'Associazione.

Fino al giorno di presentazione delle dimissioni scritte il socio è tenuto al pagamento della quota annuale.

Il termine di mora è fissato alla scadenza del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui era dovuta la quota annuale.

Coloro che in tale data non avessero ancora provveduto al pagamento della quota arretrata decadranno automaticamente dalla qualifica di socio.

I provvedimenti relativi alla decadenza per indegnità morale saranno deliberati dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà farli ratificare dalla prima Assemblea dei soci successiva alla emanazione; in caso di mancata ratifica i provvedimenti saranno ritenuti nulli.

Art. 6

a) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

b) L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

Le Assemblee ordinarie vengono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità, e comunemente obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, fissata per il 31 dicembre.

La convocazione ha luogo mediante affissione nella sede dell'Associazione del relativo avviso contenente l'ordine del giorno, da esporsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere recapitato all'indirizzo personale di ogni socio, oppure venir pubblicato sul giornale locale con lo stesso termine di preavviso di cui sopra. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata qualora ciò sia richiesto con domanda firmata e motivata da almeno tre consiglieri o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea andrà convocata nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio potrà anche decidere di convocare pre-Assemblee laddove siano state istituite sezioni locali dell'Associazione e nelle località dove risiedono almeno 50 soci. Le modalità di convocazione e svolgimento saranno le stesse dell'Assemblea generale, e la partecipazione alle pre-Assemblee locali non precluderà al socio il diritto di intervenire all'Assemblea generale.

L'Assemblea è straordinaria quando all'ordine del giorno figurano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione. Le modalità di convocazione sono le stesse di quelle stabilite per le Assemblee ordinarie.

Art. 8

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'attività sociale, sulla relazione annuale del Consiglio circa l'andamento morale ed economico dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri; approva i bilanci e delibera inoltre sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto è ad essa demandato per legge o per statuto sociale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite: è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, debitamente documentate.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata da altri soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di due soci, ed avrà diritto di ricoprire cariche sociali.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà un Presidente per la conduzione dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima. Nelle deliberazioni di approvazione della relazione annuale e del bilancio, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e la maggioranza dei voti dei presenti, mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come prescritto dall'Art. 21 del Codice civile.

Art. 12

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo comprendente da 9 a 13 membri; il numero dei consiglieri viene deliberato dall'Assemblea dei soci prima di procedere alle nomine. Qualora nel corso di un mandato venisse a mancare oltre la metà dei consiglieri verrà convocata un'assemblea che provvederà ad integrare il Consiglio. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art. 13

Nella sua prima seduta il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere-economista, ed eventualmente una Segreteria di cui all'art. 15.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Suo Presidente che stabilisce l'ordine del giorno della seduta, o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Delle sedute del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto maggioritario dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In sede di Consiglio non sono ammesse deleghe.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza altre limitazioni che quelle previste dallo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione informale tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, per l'esame dei problemi correnti; si riunisce comunque almeno due volte all'anno per discutere ed approvare la relazione morale del Presidente sul decorso esercizio e sulle prospettive future, per redigere i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare sull'ammontare delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno una Segreteria di cinque membri, presieduta dal Presidente del Consiglio e dotata di funzioni operative; la Segreteria dovrà riunirsi almeno ogni due mesi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire in provincia di Varese sezioni dell'Associazione; di indire eventuali congressi e referendum e di nominare fiduciari locali.

Il Consiglio può affidare mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico a soci non ricoprenti cariche, che si offrano gratuitamente allo scopo; ai suddetti verranno rimborsate soltanto le spese vive e documentate sostenute per l'espletamento delle mansioni loro affidate.

Ove il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, fra queste mansioni può essere inclusa anche quella del Segretario, che pertanto potrà essere svolta anche da un Socio che non sia membro del Consiglio.

Infine il Consiglio potrà provvedere alla nomina di collaboratori esterni e/o dipendenti dell'Associazione determinandone la retribuzione.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei loro deliberati; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione; esamina ed approva su delega del Consiglio le domande di ammissione all'Associazione ed in caso di indegnità morale del richiedente deferisce la decisione al Consiglio stesso.

Art. 17

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni; viene eletto dall'Assemblea dei soci che ne nomina anche il Presidente.

I revisori dovranno accertare con verifiche almeno trimestrali la regolare tenuta della contabilità ed in particolare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale; potranno inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Di tutti gli interventi ispettivi compiuti dai revisori dovrà essere redatto adeguato verbale.

Il Collegio dei revisori dovrà inoltre redigere una relazione di verifica sui bilanci annuali prima della loro presentazione all'Assemblea.

Art. 18

Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea ed è formato da tre membri effettivi, che designano fra loro il Presidente, e da due supplenti.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Segnala al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, i soci che fossero incorsi nella situazione di cui all'art. 5 punto c. dello statuto sociale.

Dirime inoltre, giudicando "ex bono et aequo" con procedura informale e lodo inappellabile, tutte le eventuali controversie fra soci o fra questi e l'Associazione, salvo che si tratti di fatti riservati alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Art. 19

a) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

- b) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea qualora venisse previsto un aumento della quota sociale.
- d) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20

- a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

Le modificazioni al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

Le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto ed in merito ad esse dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le modalità di cui all'Art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà comunque essere trasferito esclusivamente a favore di enti pubblici e/o organizzazioni solidaristiche aventi scopi simili o finalità benefiche o culturali e che siano in ogni caso prive per Statuto di finalità di lucro.

Art. 23

L'osservanza delle norme del presente Statuto è obbligatoria per tutti gli associati.

Per tutto quanto qui non contemplato valgono le disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal vigente Codice Civile in materia di Associazioni.

* * * * *